

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE "NONCELLO".

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento ed i compiti dell'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni Noncello, in attuazione e/o con riferimento alle disposizioni di cui:
 - a) alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*)
 - b) alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*);
 - c) alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (*La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali*);
 - d) alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 (*Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015*) che ha apportato modifiche ad alcune leggi regionali friulane, fra cui la LR 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", con riguardo al Servizio sociale dei Comuni e all'Assemblea dei Sindaci.
 - e) alla legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 31 - *Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).*
 - f) all'art 79 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 - *Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale – che ha modificato l'art. 20 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6.*
 - g) l'attuale *Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed atto di delega per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art.17, comma 1 e comma 2 della L.R.6/2006 - atto non rogato del Segretario Generale del Comune di Pordenone n.9429 del 19/02/2013*

Articolo 2

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La composizione ed il funzionamento dell'Assemblea del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello" è conforme a quanto previsto dalle norme di riferimento di cui all'art. 1.

2. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, S. Quirino e Zoppola o dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali, delegati dal Sindaco anche in via permanente.
3. La delega avviene in forma scritta.
4. I Sindaci rimangono in carica nell'Assemblea dei Sindaci per tutta la durata del mandato elettivo. Assessori delegati in via permanente rimangono in carica nell'Assemblea dei Sindaci per tutta la durata del mandato elettivo, salvo ritiro della delega.
5. Il nuovo Sindaco sostituisce di diritto il componente decaduto.
6. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco comportano la decadenza del soggetto da lui delegato in via permanente nell'Assemblea dei Sindaci.
7. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.
8. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa di norma il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con i referenti dell'Ufficio di Direzione, coinvolti dai provvedimenti posti all'attenzione dell'Assemblea e personale addetto alla segreteria.
9. L'Assemblea dei Sindaci è pubblica salvo diversa esplicita indicazione del Presidente dell'Assemblea sui ordini del giorno da discutere tra i soli componenti dell'Assemblea. Il Pubblico non può intervenire nella discussione.

Articolo 3

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno il Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea è eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti dell'Assemblea dei Sindaci. Rimane in carica per tutta la durata del mandato elettivo e comunque non oltre la durata di validità della Convenzione di Ambito.
3. Spettano al Presidente i poteri di direzione dell'Assemblea dei Sindaci. Egli convoca l'Assemblea dei Sindaci di norma una volta al mese o qualora ne facciano richiesta motivata almeno due componenti. Definisce l'ordine del giorno, presiede l'Assemblea, disciplina e coordina i lavori e cura gli adempimenti conseguenti.
4. Nel caso in cui un componente non partecipi all'Assemblea per tre volte consecutive il Presidente invia una nota scritta dell'Assemblea dei Sindaci al Comune di riferimento.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in difetto dal componente dell'Assemblea più "anziano" di età.
6. Nei casi previsti all'art 2, comma 6, o in caso di conclusione del mandato elettivo del Presidente, l'Assemblea dei Sindaci provvede ad eleggere un nuovo Presidente che rimane in carica per tutta la durata del mandato elettivo e comunque non oltre la durata di validità della Convenzione di Ambito.
7. Il Presidente è membro di diritto della Conferenza regionale dei Servizi Sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato, di cui alla L.R. 31 del 27/12/2018, art. 19.
8. Il Presidente attiva il processo preordinato alla definizione del Piano di zona e alla stipulazione del relativo Accordo di programma.

Articolo 4

IL VICEPRESIDENTE

1. L'Assemblea dei Sindaci nomina al suo interno il Vicepresidente.
2. La funzione di Vicepresidenza è rotativa all'interno dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci ed avviene secondo il criterio ordinale del comune maggiormente popolato.
3. Il Vicepresidente dell'Assemblea rimane in carica per la durata di un anno.
4. Il Vicepresidente di turno sostituisce il Presidente in caso di assenza assumendo le funzioni che gli sono attribuite.
5. E' derogabile il criterio rotativo della funzione di Vicepresidenza all'interno dei componenti dell'Assemblea, qualora esso non trovasse possibilità di applicazione per rinunce, indisponibilità, od altre motivazioni condivise unanimemente dall'Assemblea medesima

Articolo 5

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e svolge in particolare le seguenti attività e funzioni:
 - A) funzioni di indirizzo
 - a) è l'organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni ed elabora le linee di programmazione annuali e pluriennali e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del SSC stesso;
 - b) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni, definendone con l'Ente Gestore del SSC numero e profilo professionale;
 - c) esprime indirizzi in merito al modello organizzativo del Servizio Sociale dei Comuni;
 - d) esprime indirizzi in merito alla composizione di particolari organismi del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello" aventi funzioni tecniche in materie inerenti il Servizio Sociale dei Comuni, ovvero in merito alle nomine di personale della pianta organica (DOA) da inserire in organismi tecnici di altre amministrazioni o servizi pubblici;
 - B) funzioni di controllo e valutazione
 - a) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
 - b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
 - c) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio
 - d) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;
 - e) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto nel caso previsto alla lettera d)
 - C) funzioni di regolamentazione
 - a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni e approva proposte di modifica, integrazione, abrogazione;

- b) approva proposte di regolamentazione inerenti l'accesso alle prestazioni, le tariffe e la compartecipazione ai costi dei servizi da parte dei cittadini, sottoponendole all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;
- c) approva proposte di regolamentazione in materia di autorizzazione al funzionamento, accreditamento;
- d) definisce i livelli minimi prestazionali erogabili, nonché eventuali aggiuntivi, per la durata della convenzione;
- e) delibera sulle proposte dei singoli Comuni relativamente ad eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato o dalla Regione o da quelli già previsti dalla gestione associata;

D) funzioni amministrativo- contabili

- a) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo sociale regionale e altri fondi non vincolati;
- b) approva annualmente il Piano Economico-Finanziario e le relative variazioni;
- c) approva annualmente il Rendiconto di gestione;
- d) approva le modalità attuative della gestione associata, nonché i criteri di riparto relativi a spese ed entrate;
- e) assegna al Responsabile del SSC le risorse finanziarie e strumentali per la realizzazione di programmi annuali e pluriennali;

E) altre funzioni

- a) dispone l'avvio della procedura di selezione del Responsabile del SSC;informa i Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata:
 - i. tramite la partecipazione del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e/o dei Responsabili delle Unità Operative (SSC) alle adunanze delle Commissioni Consiliari competenti e/o dei Consigli Comunali, su invito, per relazionare sull'andamento dei progetti, servizi ed interventi erogati;
 - ii. eventualmente, mediante la sintesi in una relazione annuale delle tematiche e degli argomenti inerenti l'andamento della gestione associata sopra considerati.

Articolo 6

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Sindaci viene convocata di norma presso una delle sedi dell'Ente Gestore.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.
3. Il diritto di voto in Assemblea spetta esclusivamente ai Componenti o loro delegati.
4. L'Assemblea dei Sindaci definisce il calendario di massima dei lavori.
5. L'Ufficio di Direzione e Programmazione facente capo al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni costituisce la struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni.
6. Le funzioni di supporto riguardano:
 - a) servizio di segreteria;
 - b) trasmissione delle convocazioni e degli allegati agli ordini del giorno;

- c) predisposizione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci;
- d) tenuta del Registro delle Presenze, delle Deliberazioni e degli Atti;
- e) pubblicazione delle Deliberazioni dell'Assemblea sull'Albo Pretorio del Comune dell'Ente Gestore

Articolo 7

CONVOCAZIONI

1. La convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Presidente, dal Vicepresidente o dal componente più anziano, con avviso scritto e consegnato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni di calendario effettivo o, nei casi di urgenza, di almeno 48 (quarantotto) ore
2. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario della adunanza, punti di discussione posti all'ordine del giorno e completo di allegati.
3. La trasmissione dell'avviso e della documentazione allegata avviene tramite PEC .
4. Nei casi d'urgenza, la proposta di Deliberazione e relativi allegati potranno essere trasmessi (48) quarantotto ore prima dell'adunanza, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di differire l'approvazione della Deliberazione all'adunanza successiva, qualora venga richiesto dalla maggioranza dei componenti presenti.
5. Proposte di Deliberazione potranno essere discusse e approvate dall'Assemblea anche se non inserite all'ordine del giorno. In tal caso si applicherà la norma indicata al precedente comma 4.

Articolo 8

ADUNANZA

1. E' dichiarata valida l'adunanza che raggiunge il numero legale di presenti con diritto di voto, ovvero la maggioranza dei componenti.
2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, il Presidente, il Vicepresidente od il membro più anziano di età, dichiara l'adunanza non valida ai fini delle deliberazioni eventualmente da assumere.
3. Anche in assenza del numero legale, i presenti potranno fare comunicazioni che non comportino l'approvazione di Deliberazioni.
4. Dell'adunanza dichiarata non valida per mancanza del numero legale, è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Articolo 9

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le decisioni dell'Assemblea assumono forma di "Deliberazione".
2. L'Assemblea delibera con voto palese. Qualora la maggioranza dell'Assemblea lo richieda, essa può deliberare a scrutinio segreto.
3. Le Deliberazioni riguardanti l'elezione del Presidente e l'approvazione del Regolamento Interno sono disciplinate dall'art. 20 comma 6bis della L.R. 31/03/2006 n. 6 in base al numero dei voti espressi da ciascun componente, come segue:.
 - a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

- c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
 - d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
 - e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
 - f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
 - g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
4. Tutte le altre Deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, cui spetta un solo singolo voto;
 5. In caso di parità prevale la scelta del Presidente, o di chi presiede l'Assemblea ai sensi dell' art. 3, comma 5.
 6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti nei confronti dell'Ente Gestore e dei Comuni associati nel Servizio Sociale dei Comuni "Noncello", ferma restando la disponibilità finanziaria.
 7. Le Deliberazioni dell'Assemblea concernenti il Bilancio del Servizio Sociale dei Comuni sono approvate previa fase preparatoria di coinvolgimento dei Componenti.
 8. Tutte le Deliberazioni dell'Assemblea che non siano di mero "indirizzo" vengono adottate con apposito atto amministrativo dell'Ente Gestore.
 9. Le Deliberazioni dell'Assemblea devono disporre dei seguenti pareri di cui all'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - a) parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;
 - b) parere di regolarità contabile del Ragioniere capo;
 10. L'Assemblea può procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, con adeguata motivazione.
 11. Le Deliberazioni dell'Assemblea sono numerate in ordine progressivo e gestite con apposito programma informatico AdWeb – Atti Deliberativi dell'Ente Gestore.
 12. Le Deliberazioni dell'Assemblea ed i relativi allegati sono resi pubblici sull'Albo Pretorio del Comune dell'Ente Gestore, raggiungibile con link anche dal sito del Servizio sociale dei comuni.

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è adottato con Deliberazione di immediata esecutività.
2. Modificazioni al presente regolamento interno, possono essere proposte da ogni singolo Comune o dal Responsabile del SSC. Le modificazioni al regolamento sono approvate dall'Assemblea medesima, con il voto favorevole qualificato di cui all'art. 9. comma 3.

Articolo 11

DISPOSIZIONI FINALI

1. Nella seduta di insediamento dell'Assemblea, in deroga all'art. 7, comma 1, la Convocazione dell'Assemblea è disposta dal Sindaco del Comune più popoloso.

2. Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LISETTO MIRALDA

CODICE FISCALE: LSTMLD58C61Z401R

DATA FIRMA: 12/09/2019 17:28:42

IMPRONTA: 38BB6FACC510E0DA707F203D249E4BC0599D0AB81AFBE094B23CB3FA78F0D058
599D0AB81AFBE094B23CB3FA78F0D0586F7460DCC5E7D255ED69DD236E87EB85
6F7460DCC5E7D255ED69DD236E87EB85872A93ED6B81B53E70FF180E477957B2
872A93ED6B81B53E70FF180E477957B200E6F3B2F422F3B7008B131ACF3DDCBA